

AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE

5 maggio 2015

Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio, 7

ROMA

Alla c. a. del Presidente p.t.
Dott. Ermanno Calcatelli

presidenza@peconb.it

MODALITÀ DI SPEDIZIONE: PEC

Oggetto: Sentenza del TAR Puglia, Bari, n.663/2015, resa sul ricorso n. 1009/2013, integrato da ricorso con motivi aggiunti.

Caro Presidente,

trasmetto in allegato il testo della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, n.663 del 29 aprile 2015, emessa all'esito del ricorso con il quale l'Ordine Nazionale dei Biologi aveva impugnato la Deliberazione della Giunta Regionale n.951/2013 (e la successiva deliberazione di modifica della stessa), con cui è stato applicato anche nella Regione Puglia il "tariffario Balduzzi" (d.m. 18 ottobre 2012) per le prestazioni di analisi di laboratorio.

Giova ricordare che è stato proprio grazie al nostro ricorso che la Regione Puglia ha modificato la D.G.R. 951/2013 impugnata, che prevedeva originariamente l'ulteriore sconto del 20% sulle nuove (ridotte) tariffe; l'ulteriore sconto del 20% fu infatti eliminato dopo la proposizione del ricorso.

Ciò premesso, nella sostanza, i motivi che abbiamo fatto valere sono stati respinti con poco convincimento dello stesso TAR, che li ha rigettati osservando come a seguito dell'annullamento del "decreto Bindi" l'Amministrazione si è trovata nella necessità di stabilire comunque delle tariffe al posto di quelle annullate e, nel fare ciò, si è lasciata guidare dal proposito di adottare "*norme di contenimento della spesa sanitaria*", sul presupposto "*della notoria situazione di crisi della finanza pubblica e dell'esigenza di assicurare l'equilibrio unitario della stessa, stanti i vincoli nazionali ed internazionali all'incremento della spesa, anche in materia sanitaria*" (pag.11 della sentenza allegata).

AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE

Ma a parte questi profili è anche avvenuto che, durante lo svolgimento del processo, con altre sentenze emesse dal Consiglio di Stato, i motivi di “illegittimità derivata” (cioè derivanti dal d.m. 18 ottobre 2012) sono stati rigettati. Considerata la defluenza che tale decisione aveva sulla sorte del nostro ricorso, ho adottato per tempo la decisione di rinunciare a questi motivi (ormai diventati inutili e che sarebbero stati sicuramente rigettati), ottenendo in tal modo la “compensazione delle spese”; compensazione che non è stata accordata in altre sentenze, relative a ricorsi dello stesso contenuto, passati in decisione lo stesso giorno.

Quanto dico trova preciso riscontro nella sentenza dove, a pag. 13, il TAR così loda il comportamento corretto dell’Ordine Nazionale dei Biologi: *“in considerazione del complessivo comportamento processuale di parte ricorrente, correttamente manifestatosi nell’evidenziazione preliminare del venir meno dell’interesse alla pronuncia sui motivi di ricorso principale, e tenuto conto della complessità e dell’elevato tecnicismo della controversia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”*.

Abbiamo così evitato la condanna alle spese.

Rimango a disposizione del Consiglio per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Avv. Luca G. Barone